



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1398**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. MASSIMILIANO CERRETANI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 ;

VISTA la delibera OCF n. 691 del 21 settembre 2015, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Massimiliano Cerretani, nato a Siena (SI), il 14 aprile 1971;

VISTA la nota del 31 maggio 2019 (Prot. n. 0041459 di pari data) con la quale Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Massimiliano Cerretani nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota 15 novembre 2019 (Prot. n. 81142/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo ha contestato al Sig. Massimiliano Cerretani, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1, per aver:
  - comunicato e trasmesso alla clientela informazioni e documenti non rispondenti al vero;
  - perfezionato operazioni non autorizzate dalla clientela, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultima, o comunque alla medesima collegati;
  - contraffatto la firma della clientela su modulistica contrattuale e altra documentazione relativa a operazioni poste in essere;
- art. 159, comma 4, per aver violato gli obblighi identificativi della clientela.

RILEVATO che, con note del 22 novembre 2019 (prot. nn. 82750 e 82753 del 25 novembre 2019) il Sig. Massimiliano Cerretani ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note 26 novembre 2019 (prot. nn. 83137 e 83147 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le difese del consulente trasmesse con note del 12 dicembre (prot. n. 86768 di pari data);

VISTO il verbale di audizione personale del Sig. Massimiliano Cerretani, svoltasi in data 20 dicembre 2019 in accoglimento della richiesta formulata in data 25 novembre 2019 e della successiva istanza di proroga del 29 novembre 2019;

VISTA la Relazione Tecnica dell'8 aprile 2020 (prot. OCF n. Prot. n. 18297 di pari data) predisposta dall'Ufficio Vigilanza Albo, su richiesta dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, volta a verificare alcuni aspetti emersi dalle difese svolte dal consulente;

VISTA la nota del 9 aprile 2020 (prot. OCF n. 18611 di pari data) con la quale copia della predetta Relazione Tecnica è stata trasmessa all'interessato;

ESAMINATE le osservazioni alla Relazione Tecnica trasmesse dal consulente con note del 14 aprile 2020 (prot. n. 18886 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 17 aprile 2020 - trasmessa in pari data anche al consulente (prot. n. 19613/20) - con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

addebiti contestati al Sig. Massimiliano Cerretani e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Massimiliano Cerretani con nota del 25 maggio 2020 (prot. n. 24572/20) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, con riguardo alla comunicazione di informazioni e trasmissione di documenti non corrispondenti al vero alla clientela; alle operazioni non autorizzate e mancata identificazione della clientela nonché alla contraffazione della firma dei clienti;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Massimiliano Cerretani le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 3, 5 e 7 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*), nn. 3, 5 e 7 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di: *(i)* contraffazione della firma dei clienti; *(ii)* comunicazione e trasmissione di informazioni e documenti non rispondenti al vero ai clienti; *(iii)* perfezionamento di operazioni non autorizzate dalla clientela;

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 6, del Regolamento Intermediari, (già art. 110, comma 2, lett. *b*), n. 5 del previgente Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di inosservanza degli obblighi identificativi del cliente o del potenziale cliente in violazione dell'art. 159, comma 4, del Regolamento Intermediari (già art. 108, comma 4, del previgente regolamento);

- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 3, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per la violazione accertata – nonostante la pluralità di condotte poste in essere punibili con il massimo edittale – appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo considerato, in senso attenuativo della gravità dell'illecito:

- le violazioni poste in essere dal Sig. Cerretani sono riferibili ad un limitato numero di posizioni cliente;
- con particolare riguardo alle condotte relative alle false informazioni e contraffazione di documentazione nonché alla realizzazione di operazioni non autorizzate, va rilevato che le



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

stesse non erano preordinate alla realizzazione di fenomeni acquisitivi, con riguardo invece alla contraffazione della firma dei clienti, la stessa era esclusivamente funzionale a dare attuazione a impegni assunti dal consulente nei confronti dei clienti;

- con riguardo all'attività professionale svolta dal consulente, oltre al caso in esame, non risulta reclamo di alcun tipo né alcun precedente a suo carico;

- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Massimiliano Cerretani a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

### DELIBERA

che il Sig. Massimiliano Cerretani nato a Siena (SI), il 14 aprile 1971, è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di quattro mesi, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c*), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 22 giugno 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti